

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - INDUSTRIA (XII)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE GIOLITTI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591)	9
PRESIDENTE	9, 11, 14, 15, 17, 20
BIAGGI NULLO	12, 14
BOSISIO	14
BREGANZE	12, 15
CAVALLARO FRANCESCO	11, 12, 14, 15 16, 19, 20
DOSI	11, 13
MUSSA IVALDI, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	13
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per l'Industria e commercio</i>	11, 13, 14, 15 16, 19, 20
ORIGLIA	11, 13
ROMUALDI	16
RUFFINI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	11 12, 13, 14, 15, 16, 19
SABATINI	9, 11, 14, 16, 19
SFORZA	16, 19

La seduta comincia alle 9,40.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Col-

leoni, Ceruti Carlo, Cengarle, Galli, Buzzi, De Zan, Cavallari Nerino, Gitti, Borra, Bianchi Gerardo, Biaggi Nullo, Toros e Colombo Vittorino, concernente provvedimenti per lo acquisto di nuove macchine utensili.

Nella precedente seduta furono svolte le relazioni da parte del deputato Ruffini, per la IV Commissione, e del deputato Mussa Ivaldi per la XII Commissione i quali hanno espresso le loro opinioni anche sul testo predisposto nel frattempo dal comitato ristretto nominato nella seduta del 4 febbraio. Si stabilì che la discussione generale avrebbe avuto inizio in questa seduta, anche per dare la possibilità ai colleghi di tener conto, nei loro interventi, di tutti gli emendamenti che sono intanto stati presentati e distribuiti ai membri delle due Commissioni. Quindi la discussione generale può svolgersi sulla base delle relazioni e delle modifiche che vengono proposte al testo presentato dal comitato ristretto. Anche il Governo ha presentato un nuovo testo, ma lo considereremo come un complesso di emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SABATINI. Ho esaminato il testo del comitato ristretto e sono d'accordo sulla sua impostazione anche se ho presentato degli emendamenti che non ne cambiano la sostanza. Quando passeremo agli articoli esporrò le ragioni delle modifiche da me proposte.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi, possiamo considerare chiusa la discussione generale e procedere all'esame degli articoli, prendendo per base il testo elaborato dal comitato ristretto. Per una più evidente

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

chiarezza darò prima lettura dei singoli articoli della proposta di legge, quindi il corrispondente testo dell'articolo nella formulazione suggerita dal comitato ristretto.

L'articolo 1 della proposta di legge è così formulato:

« Il costruttore di macchine di valore superiore a lire 30.000 può applicare un contrassegno ad esse solidamente unito, che può consistere in una incisione od in un rilievo di fusione, indicante il nome del fabbricante, l'anno di fabbricazione, il luogo di fabbricazione, il tribunale di cui all'articolo seguente ed il numero di identificazione.

I numeri di identificazione debbono essere applicati senza duplicazione, secondo l'ordine naturale.

Le caratteristiche del contrassegno ed il modo di applicazione possono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Il costruttore deve tenere un registro in cui elenca le macchine contrassegnate e annota i nomi di coloro ai quali sono vendute o date in locazione ».

Il comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo testo:

« Il costruttore o l'acquirente di macchine utensili o di macchine per la produzione industriale di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, che intendano venderle con riserva di proprietà o con pagamento rateale e differito del prezzo, oppure che intendano locarle con diritto di opzione o ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, devono, sempreché si tratti di macchine nuove, applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 5, in una parte essenziale e ben visibile, della macchina, con incisione o con rilievo in fusione, un contrassegno sul quale saranno indicati il nome del fabbricante, il tipo della macchina, il numero di matricola della stessa e il tribunale nella cui circoscrizione la macchina è stata prodotta ».

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Esso suona in questi termini:

« Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito del prezzo, oppure intenda locare con diritto di opzione o con il patto del trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o

macchine per la produzione industriale nuove di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 5, in una parte essenziale e ben visibile della macchina un contrassegno con l'indicazione del nome del fabbricante, del tipo della macchina, del numero di matricola della stessa e del tribunale nella cui cancelleria la macchina verrà registrata per gli effetti della presente legge ».

Sempre all'articolo 1 del testo del comitato ristretto abbiamo un emendamento del deputato Sabatini, uno del deputato Cavallaro Francesco e due del relatore Ruffini.

Quello del deputato Sabatini è così formulato:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il costruttore o l'acquirente di macchine utensili o di macchine per la produzione industriale nuove di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, che intendano venderle con riserva di proprietà o con pagamento rateale e differito del prezzo, oppure che intendano locarle con diritto di opzione o ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, devono, sempreché intendano godere dei benefici della presente legge, applicare con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 5, in una parte essenziale e ben visibile, della macchina, con incisione o con rilievo in fusione, un contrassegno sul quale saranno indicati il nome del fabbricante, il tipo della macchina, il numero di matricola della stessa, l'anno di fabbricazione e il tribunale nella cui circoscrizione di Corte d'appello la macchina è stata prodotta, presso il quale essa è registrata ai sensi dell'articolo 2 ».

Quello a firma del deputato Cavallaro Francesco è così formulato:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il costruttore o il commerciante di macchine utensili o di macchine per la produzione industriale di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, che intendano venderle con riserva di proprietà o con pagamento rateale e differito del prezzo, e la locazione con diritto di opzione o ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, devono applicare alle medesime, prima dell'uso, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 5, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, con incisione o con rilievo in fusione, un contrassegno sul

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

quale saranno indicati il nome del fabbricante, il tipo della macchina, il numero di matricola della stessa e il tribunale nella cui circoscrizione la macchina è stata prodotta ».

Seguono i due emendamenti Ruffini:

All'articolo 1 sostituire le parole: « il tribunale nella cui circoscrizione la macchina è stata prodotta », *con le parole:* « il tribunale nella cui circoscrizione la macchina è installata ».

All'articolo 1 sostituire le parole: « o l'acquirente di macchine utensili », *con le altre:* « o il rivenditore di macchine utensili ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Nel testo del comitato ristretto si parla di costruttore o di acquirente. Il fatto giuridico essenziale è che vi sia un rapporto di compravendita di una macchina nuova. La macchina resta nuova anche se agli effetti di questa legge sia venduta da un grossista o da uno che abbia acquistato la macchina dal costruttore o l'abbia acquistata all'estero e voglia rivenderla con questo procedimento. Quindi è inutile dire « costruttore », perché il testo della norma considera sempre il venditore di una macchina nuova che l'abbia acquistata e la venda quando è ancora nuova. Dire « chiunque intende vendere » mi sembra una dizione che meglio sottolinei il significato della legge.

PRESIDENTE. Il proponente Sabatini vuole illustrare il suo emendamento ?

SABATINI. Il mio emendamento rappresenta una nuova formulazione dell'articolo 1, però posso anche accedere all'emendamento presentato dal Governo. In pratica si applicano continuamente nuove forme di passaggi di proprietà non solo sul piano interno ma anche sul piano dei rapporti internazionali. Perciò il testo di questo articolo deve essere più generico e più ampio possibile, altrimenti molte forme moderne di alienazione o trasferimento rischierebbero di restare fuori da questa formulazione. Naturalmente questa legge non è obbligatoria, ma si applica solo a coloro che vogliono servirsene. Con la nuova formulazione che ho proposto si tende ad eliminare aggravii di lavoro inutile per gli uffici. Ho previsto nel contrassegno l'indicazione dell'anno di fabbricazione, per far sì che si possa riconoscere se l'iscrizione sia stata o meno estinta. Inoltre ho prevista la possibilità di scelta fra il tribunale della circoscrizione in cui sia prodotta e quello del luogo ove è stata registrata la macchina, cosicché potranno essere aditi non solo i tribunali dei grandi centri

cittadini, ma anche quelli delle località periferiche.

CAVALLARO FRANCESCO. Ho apprezzato l'emendamento del Governo, che sostituisce le parole « il costruttore o l'acquirente » con « chiunque intenda vendere ». L'espressione acquirente è molto limitativa in quanto è acquirente solo colui che diventa proprietario pagando un prezzo; conseguentemente colui che diventasse proprietario della macchina attraverso una permuta non avrebbe questo diritto. Quindi è bene eliminare la parola « acquirente ».

Un'altra osservazione: il testo del Governo va bene, ma fa sorgere il dubbio che la norma sia obbligatoria per tutti, mentre, il nostro orientamento è quello di lasciare la più ampia discrezionalità possibile in materia.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione.* Il significato del mio emendamento è questo: la formula proposta dal comitato ristretto, che prevede l'iscrizione nel tribunale della giurisdizione ove la macchina è stata prodotta, mi è sembrata limitativa nel senso che questa legge sarebbe stata, in tal modo, applicabile solo alle macchine prodotte in Italia, ciò che è in contrasto con gli impegni comunitari del nostro Paese. D'altra parte, rendere obbligatoria l'iscrizione nella cancelleria del tribunale dove la macchina è prodotta, farebbe sì che soltanto due o tre tribunali in tutta Italia sarebbero gravati dal novanta per cento di tutto il lavoro. Con il mio emendamento credo che si possa ovviare a questi inconvenienti.

ORIGLIA. Non sono favorevole alla dizione proposta dal Governo. Abbiamo il settore industriale delle macchine utensili che è in forte crisi. Il deputato Sabatini, sollecitato dai costruttori del Piemonte, ha presentato un progetto di legge limitato al settore delle macchine utensili. Ma, siccome la crisi ha colpito tutta la produzione delle macchine industriali, si è chiesta l'estensione della originaria proposta. Però, quando diciamo « chiunque » si va troppo al di là degli intendimenti dai quali eravamo partiti.

Per quanto riguarda l'articolo 1 sarei del parere che si dovrebbe lasciare la dizione « costruttore e acquirente » e non mutarla in « chiunque », perché potremmo favorire della gente che non ha alcun titolo per essere agevolata.

DOSI. Una prima osservazione mi richiama alle ragioni per cui è stata presentata questa proposta di legge, che erano quelle di facilitare il rinnovo delle attrezzature industriali e, quindi, consentire ai produttori di macchine una vendita meno stentata di quella

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

che si è verificata in questo ultimo periodo. A me pare che sia giusto l'emendamento del collega Cavallaro Francesco quando fa esplicitamente riferimento al costruttore ed al commerciante escludendo i terzi che, evidentemente, è assai raro che vendano macchine nuove. Quindi, il provvedimento deve essere limitato a coloro che producono ed a coloro che vendono, nell'esercizio della loro attività professionale.

Un'altra considerazione: conviene non parlare di macchine « per la produzione » industriale, ma di macchine « di produzione » in quanto la destinazione della macchina mi pare che non dovrebbe essere limitata all'industria. Se, domani, un agricoltore compra una macchina di produzione, evidentemente non c'è motivo di escluderlo dai benefici di questa legge. Quindi direi: « macchine utensili e macchine di produzione ». Macchine utensili sarebbero quelle per produrre altre macchine e quelle non utensili per produrre dei beni.

BIAGGI NULLO. Ho sentito quanto hanno esposto i colleghi in ordine alla possibilità di dare questa facilitazione soltanto ai proprietari e commercianti. Però, mi pare, che meglio risponderemmo alle aspettative dei proprietari ed alle prospettive di vitalizzazione del mercato, accettando il testo del Governo, in quanto potremmo trovare delle formule nuove di partecipazione di capitali nel settore produttivo.

BREGANZE. Mi pare che l'osservazione formulata dal collega Biaggi Nullo sia giusta e tecnicamente esatta.

Per quanto concerne i suggerimenti del deputato Cavallaro Francesco, mi pare corretto il suggerimento di mettere le parole « prima dell'uso ». Mi pare, anche, giusto quello che ha detto il collega Ruffini, circa i tribunali. In sede formale debbo rilevare che l'articolo così come proposto dal Governo è indubbiamente involuto. Suggerirei, quindi, delle modifiche: alla seconda riga sopprimerei la parola «intenda»; poi, dopo le parole « deve applicare », aggiungerei le altre: « prima dell'uso »; sopprimerei l'inciso: « in una parte essenziale e ben visibile della macchina » e trasferirei questo inciso all'articolo 5; sopprimerei del pari le parole « successivo articolo 5 ». Poi, dove diciamo « contrassegno con l'indicazione » direi: « contrassegno contenente l'indicazione ».

In parole riassuntive, penso che ci si potrebbe orientare su di un testo così formulato: « Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito

del prezzo, oppure intenda locare con diritto di opzione o con il patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o industriali, di prezzo unitario non inferiore a lire 500 mila, deve applicare prima dell'uso e con le modalità che saranno stabilite, e ai sensi dell'articolo 5, un contrassegno con l'indicazione... » e così via.

CAVALLARO FRANCESCO. È stato proposto di sostituire alle parole « macchine per la produzione industriale » le parole « macchine di produzione ». Penso che l'osservazione sia pertinente perché, così, si abbraccia tutta la gamma delle macchine. Ritengo, però, che in questo caso bisognerebbe precisare: « ...macchine utensili o macchine di produzione, salvo quelle la cui pubblicità di fronte ai terzi sia regolata da disposizioni speciali ».

Inoltre, mi pare che non sia stata sufficientemente valutata l'osservazione fatta dal deputato Sabatini. In questo articolo 1 proposto dal Governo non è detto espressamente che la formalità di contrassegno — procedura farraginosa — è richiesta solamente per il caso in cui il venditore desideri rendere nota pubblicamente ai terzi la situazione. Altrimenti la norma diventerebbe imperativa per tutti, mentre noi non dobbiamo avere interesse a tormentare il prossimo con targhette e formalità complesse.

RUFFINI, *Relatore della IV Commissione*. Il relatore sostiene, ovviamente, i due emendamenti da lui stesso presentati.

Mi pare, inoltre, degno di considerazione l'emendamento del deputato Sabatini, che propone di aggiungere l'inciso: « ...sempreché intenda godere dei benefici della presente legge », in quanto non si può obbligare colui che non intenda avvalersi delle garanzie previste a sottoporsi alle formalità di questa legge.

Sarei favorevole anche al « chiunque » riassuntivo proposto dal Governo, in quanto mi pare espressione valida dal punto di vista tecnico-giuridico, mentre dal punto di vista sostanziale il « chiunque » potrebbe comprendere contemporaneamente costruttori e commercianti.

Mi pare esatta anche l'osservazione del deputato Cavallaro Francesco relativa all'emendamento secondo cui il contrassegno deve essere applicato prima dell'inizio dell'uso della macchina.

Infine, vorrei che il deputato Dosi mi chiarisse il perché della sua proposta relativa alle « macchine di produzione ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

DOSI. È semplice. Se diciamo « macchine di produzione industriale » escludiamo quelle che possono essere destinate all'agricoltura. Può anche darsi che si voglia escludere dai benefici previsti dalla presente legge, le macchine destinate all'agricoltura, ma allora dobbiamo dirlo chiaramente. Personalmente sono favorevole a comprendere nel disposto della legge anche le macchine destinate all'attività agricola.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Se è così sono d'accordo anche con l'emendamento Dosi.

MUSSA IVALDI, *Relatore per la XII Commissione*. Sono favorevole, in linea di massima, al testo proposto dal Governo. Per quanto riguarda i dubbi del deputato Dosi, potremmo ampliare la dizione in « macchine di produzione industriale e agricola, salvo il caso di macchine già coperte da diverso regime di pubblicità ».

Per me va bene anche il « chiunque », come, pure, accetto il riferimento al tribunale. Il testo attuale non fissa il tribunale — del venditore o dell'acquirente — al quale rivolgersi per la registrazione, il che significa che la legge lascia libera scelta ai due contraenti. Praticamente, così stando le cose, la iscrizione verrà fatta presso il tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell'acquirente, salvo il caso che l'acquirente si trovi all'estero.

Quanto al contrassegno, direi che al posto delle parole « prima dell'uso » sarebbe meglio usare le altre « all'atto della vendita ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di seguirmi per un momento sul testo governativo dell'articolo 1.

In merito al « chiunque intenda vendere », dopo le osservazioni del deputato Origlia avevo pensato di esplicitare il concetto del costruttore o dell'industriale. Però, devo dire che la maggiore estensione concettuale dell'intervento del deputato Dosi, secondo cui non basta considerare l'ipotesi prevalente del costruttore e del commerciante ma anche quella del produttore e delle cooperative agricole, mi ha convinto che si possa mantenere la dizione « chiunque intenda vendere... », altrimenti rischieremo di escludere i privati che essenzialmente si dedicassero a questa attività di diffusione delle macchine, particolarmente nel settore agricolo. Quindi, pregherei il deputato Origlia di non insistere sulla soppressione delle parole « chiunque intenda ».

ORIGLIA. Accetto la richiesta del sottosegretario.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Accetto le precisazioni del deputato Breganze, come pure sono disposto ad accettare l'emendamento relativo alle « macchine di produzione » in quanto è invalso nell'uso corrente la dizione « macchine di produzione nazionale », « macchine di produzione estera » nel senso che le parole « di produzione » finiscono per riferirsi all'origine e non al compito della macchina, tanto che vorrei proporre la dizione « macchine da produzione » o anche « macchine destinate alla produzione ».

Si tratta, ora, di trovare la formula adatta per tradurre in norma giuridica tale concetto: ad ogni modo mi rimetto al giudizio della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo all'applicazione del contrassegno « prima dell'uso », mi pare inutile specificare tutto ciò in una legge che parla di « macchine nuove » e lascerei alla cura del ministero il compito di stabilire in sede regolamentare come e quando il contrassegno dovrà essere applicato.

Vorrei, però, richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il nuovo testo proposto dal Governo apporta una modifica essenziale alla iniziale impostazione della legge. Come gli onorevoli colleghi potranno constatare dalla formulazione dell'emendamento, il Governo è contrario alla ipotesi di una incisione o alla apposizione con rilievo in fusione del contrassegno, perché parte del concetto che la macchina di cui si tratta, una volta esaurita l'applicazione di questa legge, deve tornare una macchina come tutte le altre e, quindi, il contrassegno deve poter essere tolto quando la macchina sia stata interamente pagata.

Per quanto riguarda il tribunale presso la cui cancelleria la macchina deve essere registrata, dal testo dell'articolo 1 proposto dal Governo, appare chiara l'intenzione di superare il vincolo del tribunale della località di produzione per realizzare una maggiore elasticità con il prevedere la registrazione della macchina presso il tribunale della località ove verrà installata e dove potrebbe anche essere rivenduta in un secondo tempo.

Di più, secondo il suggerimento del deputato Dosi, si prevede che la legge venga applicata anche a macchine di produzione agricola, alcune delle quali, per le loro caratteristiche di mobilità, debbono essere registrate presso il tribunale della località di primo utilizzo.

Infine, una precisazione in merito al testo governativo: è ovvio che dove si parla di

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

iscrizione sul contrassegno, del nome del fabbricante, deve essere inteso il nome del venditore.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nella votazione. Il Relatore Ruffini, molto diligentemente, ha cercato di coordinare in una nuova stesura dell'articolo 1 tutti gli emendamenti che sembrano raccogliere il consenso della Commissione.

Rimane però un punto da risolvere, cioè quello relativo alla registrazione in tribunale.

BIAGGI NULLO. Proponerei la registrazione presso il tribunale del luogo ove risiede l'acquirente, indipendentemente dalla installazione della macchina. La registrazione sarebbe molto farragginosa se avvenisse nel luogo di produzione della macchina.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi permetterei di insistere sul mio emendamento che, per altro, dovrebbe subire una modifica qualora si accettasse l'emendamento Dosi, che amplia il sistema con l'estensione delle norme alle macchine agricole. In tal caso sarei favorevole alla registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione le macchine siano dislocate.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio*. Pregherei gli onorevoli colleghi di non insistere su questo punto, lasciando al regolamento la disciplina della questione del tribunale.

SABATINI. Si potrebbe dire: «...del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto...».

PRESIDENTE. Tenendo conto delle opinioni proposte ed emendamenti presentati nel corso della discussione, il testo dell'articolo 1 potrebbe essere così formulato:

« Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500 mila, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 5, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato, si intendono assorbiti tutti gli altri emendamenti presentati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Il testo dell'articolo originario della proposta Sabatini è così formulato:

« Il costruttore di macchine che si avvale della facoltà di apporre il contrassegno di cui all'articolo 1 deve darne notizia al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno stesso.

Il cancelliere prende nota del contrassegno e del suo contenuto, sul registro nel quale sono trascritti gli atti previsti dagli articoli 1524 e 2762 del codice civile, e ciò anche se la macchina non è stata prodotta né si trova nella circoscrizione del tribunale ».

Il comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente testo:

« Colui che applica o fa applicare il contrassegno di cui all'articolo 1 deve darne notizia alla cancelleria del tribunale indicato nel contrassegno.

Il cancelliere prende nota del contrassegno e del suo contenuto in apposito registro nel quale sarà intestato ad ogni singola macchina un foglio ».

È stato presentato un emendamento a firma del deputato Cavallaro Francesco. La prego di darne lettura.

CAVALLARO FRANCESCO. Il mio emendamento è così formulato: *Sostituire l'articolo 2 del testo del comitato ristretto con il seguente*: « Il contrassegno di cui al precedente articolo deve essere comunicato, a cura del costruttore o del commerciante che l'ha applicato, alla cancelleria del tribunale indicato nel contrassegno stesso.

Il cancelliere ne prende nota in apposito registro nel quale sarà intestato ad ogni singola macchina un foglio ».

Questo mio emendamento è, più che altro, formale, in quanto mantiene i concetti di cui all'articolo 2 del comitato ristretto, ma cerca di esprimerli in modo più tecnico e più esatto.

BOSISIO. Mi pare che la dizione « darne notizia » contenuta nel primo comma dell'articolo 2 del comitato ristretto dovrebbe essere modificata, in quanto non è giuridicamente esatta. Bisognerebbe dire: « darne comunicazione ». Questa dizione, sotto l'aspetto della tecnica giuridica, mi pare migliore.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

BREGANZE. Avrei da proporre qualche ritocco formale al testo dell'articolo 2 del comitato ristretto. Mentre mi associo a quanto detto dal collega Bosisio, rilevo che non è elegante dire « il tribunale indicato nel contrassegno ». Metterei invece: « il tribunale indicato nel precedente articolo ». Mi pare, poi, logico che si debba dare comunicazione alla cancelleria del tribunale con la specifica menzione delle indicazioni prescritte, in modo da consentire al cancelliere di prendere le annotazioni.

Per quanto concerne il secondo comma, mi parrebbe opportuno dire: « Il cancelliere prende nota degli elementi risultanti dal contrassegno ».

Si dice, poi, che ogni foglio deve essere intestato ad ogni singola macchina. Come si fa a intestare un foglio a una macchina? Ci dovrà essere un numero, un qualcosa che lo caratterizzi. Direi che il cancelliere prende nota degli elementi risultanti dal contrassegno in apposito registro, nel quale un foglio sarà intestato ad ogni singola macchina.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Secondo me l'articolo 2 potrebbe essere soppresso.

CAVALLARO FRANCESCO. Sono perfettamente d'accordo con il sottosegretario sulla inutilità di questo articolo 2, e penso che esso sarebbe stato inutile anche senza le intervenute modifiche all'articolo 1 perché il cancelliere del tribunale è già richiamato nel corso di tutta la legge e non può fare altro che registrare il contenuto del contrassegno.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 2, tanto più che alle esigenze poste dalle norme in esso previste provvede bene l'articolo 4, salvo una piccola modifica.

PRESIDENTE. Di fronte alla proposta di soppressione dell'articolo 2, caldeggiata dal Governo ed accolta dal Relatore, metto in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Do lettura dell'originario articolo 3 della proposta di legge Sabatini:

« I contratti di vendita con riserva di proprietà, di locazione con patto di riscatto, di costituzione di privilegio ai sensi dell'articolo 2762 del codice civile, relativi a macchine contrassegnate, debbono essere registrate presso la cancelleria del tribunale indicata all'articolo 2.

Il cancelliere prende nota dei detti contratti sul registro ivi indicato.

La riserva di proprietà, i diritti del locatore ed il privilegio registrati ai sensi del comma precedente sono opponibili ai terzi anche in buona fede.

In caso di esecuzione forzata singolare o concorsuale, il privilegio di cui al presente articolo prende grado prima di ogni altro.

I diritti del locatore sono privilegiati nello stesso grado ».

Il comitato ristretto ha proposto di sostituire il presente articolo con il seguente:

« Le macchine contrassegnate sono vendute con atto autentico e il venditore deve consegnare al compratore un certificato dal quale risultino i nomi dei contraenti e il luogo nel quale sarà installata la macchina.

Sul certificato saranno annotate le condizioni di vendita e tutte le clausole contrattuali ».

Il Governo ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'articolo 3:

« Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata autenticata dal notaio.

Il venditore o il locatore deve consegnare alla controparte un certificato dal quale risultano i nomi dei contraenti e il luogo nel quale la macchina sarà installata.

Sul certificato saranno annotate le condizioni di vendita e tutte le clausole contrattuali ».

Sono stati, inoltre, presentati alcuni emendamenti. Da parte del deputato Cavallaro Francesco:

« *Sopprimere l'articolo 3* ».

Il deputato Sabatini ha presentato il seguente emendamento: « *Sostituire l'articolo 3 con il seguente*: Le macchine contrassegnate sono vendute con atto autentico e il venditore deve consegnare al compratore un certificato dal quale risultino i nomi dei contraenti e in quanto possibile il luogo nel quale sarà installata la macchina.

Sul certificato saranno annotate le condizioni di vendita e tutte le clausole contrattuali.

Si procederà allo stesso modo per tutti gli altri contratti concernenti la macchina i cui effetti siano opponibili ai terzi a norma dell'articolo 4 ultimo capoverso ».

CAVALLARO FRANCESCO. Insisto sul mio emendamento soppressivo. Tutte queste norme possono benissimo venir condensate nell'articolo 4. Per quanto riguarda il testo

presentato dal Governo faccio notare che l'obbligo di autenticare la firma dal notaio mi lascia perplesso in quanto appesantisce notevolmente le formalità del contratto aumentando le spese che, semmai, dovrebbero essere poste a carico a chi ha interesse alla stesura dell'atto. Il Governo ha sostituito le parole « atto autentico » di cui al testo proposto dal comitato ristretto con le altre: « atto pubblico o scrittura privata ». Secondo me è inutile parlare di notaio nell'articolo, perché soltanto un notaio può autenticare una scrittura privata.

E poi, cos'è questo « certificato »? E chi lo rilascia? Sembra che lo debbano rilasciare il venditore o il locatore. Ma la parola « certificato » contiene in sé il concetto della certificazione, che non spetta in alcun modo al privato. Dovremmo, quindi, parlare di « dichiarazione ». Oppure bisogna specificare chi è il pubblico ufficiale competente a rilasciare il certificato.

SABATINI. Nel nuovo testo da me proposto ho soltanto cercato di apportare qualche perfezionamento alla formula usata dal comitato ristretto. Rinuncio ad illustrarlo e mi rimetto alla Commissione.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei fare presente che l'emendamento del Governo è, in un certo senso, posto in discussione dalla formulazione che abbiamo approvata all'articolo 1.

È evidente che il contratto deve avere una veste ineccepibile rispettando la norma dell'articolo 1 e questo non si può ottenere se non ricorrendo alla stipula per atto pubblico o scrittura privata.

ROMUALDI. Ho il dubbio che la dizione « sarà installata la macchina » contrasti con l'articolo 1. La macchina può anche non essere installata. Quindi si è in contraddizione con lo spirito e con la lettera dell'articolo 1.

SFORZA. Io unificherei il secondo ed il terzo comma in questa maniera: « Il venditore o locatore deve consegnare alla controparte un certificato dal quale risulti il nome dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali » senza parlare di luogo d'installazione, perché può trattarsi di una macchina sevolmente.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Personalmente sarei favorevole al testo sostitutivo dell'articolo 3 proposto dal Governo, premesso che sostanzialmente tutti i vari testi sono analoghi. Però mi pare che il testo del Governo sia formulato in modo molto più semplice ed estensivo.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'emendamento sostitutivo del Governo, lascerei inalterata anche la parola « certificato » perché non è vero che il certificato debba per forza essere atto di notaio o di cancelliere. Anche il medico certifica che una persona è malata e l'avvocato certifica che un giovane ha fatto pratica nel suo studio. Siccome nell'articolo 5 autorizziamo il Ministro dell'industria e del commercio a precisare con proprio decreto come dovrà essere questa certificazione, nulla di strano che essa possa essere fatta dal venditore o dal commerciante nei moduli prestabiliti dal ministero. Quindi, a mio avviso, nel secondo comma si potrebbe dire: « Il venditore o locatore deve consegnare alla controparte un certificato da cui risulta... ».

CAVALLARO FRANCESCO. Quando c'è la nota di trascrizione, a che serve questo certificato?

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Corrisponde presso a poco al foglio complementare degli autoveicoli.

CAVALLARO FRANCESCO. Cerchiamo di rispettare l'analogia con quanto di buono c'è. Esistono le doppie note di trascrizione. Perché aggiungere un certificato oltre queste note? Credo che si possa respingere la richiesta del certificato.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo con le osservazioni dei deputati Romualdi e Sforza. Quale è lo scopo di questo certificato d'origine? È necessario per la tutela del terzo. Il terzo vuole comprare una macchina usata; vede che c'è il contrassegno ed allora ha diritto di esigere il certificato d'origine nel quale trova trascritti i dati concernenti la vita della macchina, le condizioni di vendita, i privilegi, i vincoli. Quindi, ai fini della tutela dei diritti del compratore e dei terzi, mi pare utile questo certificato.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sul primo comma siamo d'accordo. Sul secondo comma, se si tratta di costituire una pubblicità del legittimo possesso della macchina venduta, direi che non c'è bisogno di certificato. Chi possiede la macchina ha la dimostrazione del suo legittimo possesso soltanto attraverso la conservazione degli atti che sono stati regolarmente stipulati e trascritti.

Se viceversa si vuole creare il foglio complementare della macchina, allora direi che la registrazione non può essere effettuata dal locatore o dal venditore, ma dal notaio o dal cancelliere. E allora invece di certificato, diciamo « certificato di origine ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

PRESIDENTE. L'articolo 3 — che se approvato diverrà l'articolo 2 della legge —, riassumendo, sarebbe così formulato:

« Le macchine contrassegnate sono vendute o locare ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali ».

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato, risultano assorbiti tutti gli altri emendamenti presentati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Do lettura del testo originario della proposta di legge:

« Le macchine contrassegnate, anche se fisicamente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, non perdono la loro caratteristica di cosa mobile autonoma, sempreché l'apposizione del contrassegno sia stata registrata. Il titolare dei diritti reali sulle dette macchine può in ogni caso separarle fisicamente dall'immobile ed asportarle salvo l'obbligo di pagare al proprietario dell'immobile le spese di ripristino.

L'esecuzione forzata sulle dette macchine ha luogo nella forma delle esecuzioni sui mobili.

Salvo il disposto dell'articolo 3 nessuno può addurre la propria buona fede quanto al possesso od alla detenzione di macchine contrassegnate, contro le risultanze dei registri di cui all'articolo 2 ».

Il comitato ristretto ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« I contratti di vendita con riserva di proprietà, i contratti di locazione con diritto di opzione o ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, nonché i contratti di vendita con pagamento rateale o differito del prezzo, debbono essere trascritti a cura delle parti del registro speciale della cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la macchina verrà installata.

A cura della cancelleria sarà data notizia dell'avvenuta trascrizione alla cancelleria nella giurisdizione del cui tribunale la macchina è stata prodotta e contrassegnata, e sarà vietato il certificato d'origine rilasciato ai sensi dell'articolo 3.

La cancelleria del tribunale ove è stato registrato il contrassegno provvederà a trascrivere

nel foglio intestato alla macchina il relativo contratto di vendita o di locazione.

I successivi passaggi di proprietà dovranno, a cura del venditore, e anche se la macchina sia trasportata per essere installata in circoscrizione di altro tribunale, essere trascritti presso la cancelleria del tribunale ove è stato trascritto il primo atto di vendita, essere annotati sul certificato di origine di cui al precedente articolo, e di essi dovrà, ai fini previsti dal precedente comma, e a cura del cancelliere, essere data notizia alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina è stata prodotta.

Sul certificato di origine e sui libri speciali delle cancellerie, dovranno essere indicati la data e il contenuto del contratto di cui al precedente comma, le generalità e la residenza dell'acquirente, la località in cui l'acquirente terrà la macchina e copia autentica dell'atto di consenso previsto dal successivo articolo 8.

Le stesse norme valgono nel caso di cessione del contratto di locazione.

La riserva di proprietà o di diritti del locatore, o il privilegio legale, se trascritti ai sensi dei precedenti commi, sono opponibili ai terzi anche se di buona fede ».

Il Governo ha presentato il seguente nuovo testo:

« I contratti di vendita con riserva di proprietà, i contratti di locazione con diritto di opzione o con trasferimento della proprietà, nonché i contratti di vendita con pagamento rateale o differito devono essere trascritti, a cura delle parti, nella cancelleria del tribunale in cui la macchina è registrata a norma dell'articolo 1, che provvederà a trascrivere in apposito registro nel foglio intestato alla macchina il relativo contratto di vendita o di locazione.

I successivi passaggi di proprietà dovranno essere trascritti nella stessa cancelleria e annotati sul certificato di origine di cui al precedente articolo, a cura del venditore.

Sul certificato di origine e sul registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui al primo comma, le generalità e la residenza dell'acquirente, la località in cui l'acquirente installerà la macchina ».

Son stati, inoltre, presentati alcuni emendamenti sostitutivi di tutto l'articolo.

A firma del deputato Sabatini è stato presentato il seguente emendamento: « Sostitui-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

re l'articolo 4 con il seguente: I contratti di vendita con riserva di proprietà, i contratti di locazione con diritto di opzione o ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, nonché i contratti di vendita con pagamento rateale o differito del prezzo ed ogni altro contratto i cui effetti si vogliono rendere opponibili ai terzi, ai sensi dell'ultimo capoverso di questo articolo, debbono essere trascritti a cura delle parti nel registro speciale della cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la macchina verrà installata o verrà per la prima volta utilizzata.

A cura della cancelleria o ad opera di un interessato, sarà data notizia dell'avvenuta trascrizione alla cancelleria presso la quale è stata fatta la registrazione di cui all'articolo 2, e sarà vistato il certificato d'origine rilasciato ai sensi dell'articolo 3.

La cancelleria del tribunale ove è stato registrato il contrassegno provvederà a trascrivere nel foglio intestato alla macchina il relativo contratto di vendita o di locazione ed ogni altro contratto ad essa relativo.

I successivi passaggi di proprietà dovranno (a cura del venditore, e anche se la macchina sia trasportata per essere installata in circoscrizione di altro tribunale) essere trascritti presso la cancelleria del tribunale di cui al primo comma del presente articolo ed essere annotati sul certificato di origine di cui al precedente articolo e di essi si dovrà dar notizia alla cancelleria del tribunale a norma della presente legge e dell'articolo 2 del secondo comma di questo articolo.

Sul certificato di origine e sui libri speciali delle cancellerie, dovranno essere indicati la data e il contenuto del contratto di cui al precedente comma, le generalità e la residenza dell'acquirente, la località in cui l'acquirente terrà la macchina e copia autentica dell'atto di consenso previsto dal successivo articolo 8.

Le stesse norme valgono nel caso di cessione del contratto di locazione e per gli altri contratti previsti dal primo comma del presente articolo.

La riserva di proprietà o di diritti del locatore, o il privilegio legale, ed ogni altro diritto risultante dai contratti di cui al primo comma, se trascritti ai sensi nella cancelleria del tribunale del primo comma di questo articolo sono opponibili ai terzi anche se di buona fede ».

Il deputato Cavallaro Francesco ha presentato il seguente emendamento: « Sostituire l'articolo 4 con il seguente: I contratti di

vendita con riserva di proprietà, i contratti di locazione con diritto di opzione o ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile, nonché i contratti di vendita con pagamento rateale o differito del prezzo debbono essere redatti per atto autentico, se le parti vogliono avvalersi della facoltà di trascriverle, a loro cura, nel registro speciale della cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la macchina verrà installata. In tal caso il venditore deve consegnare al compratore il certificato d'origine riportante i nomi dei contraenti e il luogo nel quale sarà installata la macchina.

Sul certificato saranno annotate le condizioni di vendita e tutte le clausole contrattuali.

A cura della cancelleria sarà data notizia dell'avvenuta trascrizione alla cancelleria nella giurisdizione del cui tribunale la macchina è stata prodotta o contrassegnata, e sarà vistato il certificato d'origine di cui al comma precedente.

La cancelleria del tribunale ove è stato registrato il contrassegno deve trascrivere il titolo nel foglio intestato alla macchina.

I successivi trasferimenti di proprietà dovranno, a cura del venditore, e anche se la macchina sia trasportata per essere installata in circoscrizione di altro tribunale, essere trascritti presso la cancelleria del tribunale ove è stato trascritto il primo atto di vendita, dovranno essere annotati sul certificato di origine, e dovranno essere comunicati dal cancelliere del tribunale in cui viene eseguita la formalità, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina è stata originariamente iscritta.

Sul certificato di origine e sui libri speciali delle cancellerie, dovranno essere indicati la data e il contenuto del contratto di cui al precedente comma, le generalità e la residenza dell'acquirente, la località in cui l'acquirente terrà la macchina e copia autentica dell'atto di consenso previsto dal successivo articolo 8.

Le stesse norme valgono nel caso di cessione del contratto di locazione.

La riserva di proprietà o di diritti del locatore o il privilegio legale, se trascritti ai sensi dei precedenti commi, sono opponibili ai terzi anche di buona fede ».

Il relatore Ruffini ha presentato i seguenti emendamenti al testo dell'articolo 4 proposto dal comitato ristretto:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Il cancelliere dovrà provvedere a vistare un certificato di origine rilasciato ai sensi del precedente articolo ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

Sopprimere il terzo comma.

Al quarto comma sopprimere le parole: « e di essi si dovrà, ai fini previsti dal precedente comma, e a cura del cancelliere, esser data notizia alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stata prodotta ».

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente: « Ove i contratti di cui al comma precedente siano stipulati in località appartenente ad una circoscrizione di tribunale diversa da quella di cui al primo comma, il cancelliere di quest'ultimo provvederà alle annotazioni a richiesta del cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la stipula ».

I presentatori hanno facoltà di illustrare i loro emendamenti.

SABATINI. Il mio emendamento sostitutivo è soltanto un perfezionamento di quello del comitato ristretto. Ora che abbiamo modificato gli articoli precedenti temo che in alcuni punti sia superato.

CAVALLARO FRANCESCO. Rinuncio al mio testo sostitutivo e mi limiterò a fare alcune osservazioni al nuovo articolo proposto dal Governo.

Mi riferisco in ispecie, al secondo comma, nel quale è previsto che i successivi passaggi di proprietà debbono essere trascritti a cura del venditore. In tal modo al secondo o terzo passaggio, dato che le spese sono continuamente a carico del venditore, si avrà, che la vendita si risolverà in una perdita. Proporrèi, quindi, di modificare il testo in questo modo: « ...a cura di chi ha interesse alla registrazione ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Effettivamente a seguito dell'impostazione data ai primi due articoli, l'articolo 4, nel testo governativo, può essere oggetto di riesame anche sotto l'aspetto della facoltatività della registrazione.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Non sarei favorevole al testo proposto dal deputato Sabatini, in quanto questa è una legge che per la sua portata si limita a prevedere determinate ipotesi di diritto opponibili ai terzi.

Sono favorevole al testo governativo, che corrisponde anche ad alcuni emendamenti da me proposti, con questa aggiunta: « Il cancelliere dovrà provvedere altresì a vistare i certificati di origine rilasciati ai sensi del precedente articolo ». Lascerei inalterato il terzo comma.

Nel quarto comma del testo del Governo lascierei l'obbligatorietà dell'indicazione nel

registro di cancelleria e nel certificato di origine dell'atto di consenso previsto dal successivo articolo 8. Il Governo l'ha tolta perché ha notevoli perplessità al riguardo. Non so se vogliamo accantonare la questione e deciderla dopo aver esaminato l'articolo 8. Nel foglio della cancelleria, dove è registrata tutta la storia della macchina, a un certo punto si registrano i successivi passaggi, che sono però validi ed efficaci solo se c'è il consenso della persona in cui favore è trascritto il contrassegno. Manterrei l'ultimo comma del testo del comitato ristretto che nel testo del Governo mi pare omesso, e cioè, che la riserva di proprietà è opponibile ai terzi anche di buona fede.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo.

SFORZA. È rimasta fuori la questione del contrassegno. Nel terzo comma bisogna aggiungere: « e il contrassegno della macchina ». Siccome abbiamo soppresso l'articolo 2, la questione del contrassegno resta valida.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Presenterei un emendamento nel quale si specifica: « ...limitatamente ai successivi contratti di locazione ». Può infatti accadere che questi successivi contratti siano stipulati in località appartenenti a circoscrizioni di tribunale diverse da quella originaria. In questo caso il cancelliere del tribunale dove avviene la stipula fa richiesta di registrazione al cancelliere del tribunale ove è depositato il contrassegno.

CAVALLARO FRANCESCO. Ma a questo penseranno le parti!

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Va bene, ritiro l'emendamento.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Devo dire che, personalmente, avrei preferita la formula: « ...con formale trasferimento di proprietà di cui all'articolo 1526, ecc. » sempreché il relatore non abbia motivi validi per insistere sulla formula « con formale trasferimento della proprietà ».

Per quanto riguarda il trasferimento, dato che il contrassegno viene rilasciato quando la macchina non ha ancora funzionato, bisogna dire: « ...in cui è stato stipulato il contratto, ecc. che provvederà a trascrivere in un foglio intestato alla macchina, il relativo contratto di vendita o di locazione. Il cancelliere dovrà altresì provvedere a vistare il certificato di origine rilasciato ai sensi del precedente articolo ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

E qui devo fare una osservazione in merito al trasferimento di origine ed al contrassegno, e cioè mi pongo il problema di fronte al quale si verrà a trovare il Ministero dell'industria e commercio per l'applicazione del contrassegno.

È evidente che sul contrassegno si dovrà riportare, prima di tutto, il contenuto dell'atto di vendita, per cui il contrassegno sarà fatto dopo l'atto di vendita. Ma a dare atto dell'avvenuta applicazione dovrà essere il notaio. Ora l'applicazione del contrassegno all'atto della stipula non può esser fatta e, quindi, il notaio non potrà darne atto.

È un problema che dobbiamo porci se vogliamo, in qualche modo, trasferire questo concetto in una norma.

CAVALLARO FRANCESCO. Mi permetto sottolineare la opportunità di rendere meno formalistico il contratto, altrimenti ho l'impressione che torneremo al medio evo. Secondo me è inutile obbligare il notaio a trascrivere il contenuto della targhetta, seguendo un formalismo superato. Nell'atto di vendita è necessario individuare la macchina; che c'entra il notaio con la targhetta? Io sono certo che meno si scrive meglio è, altrimenti ci si formalizza troppo e rendiamo il sistema più farraginoso di quanto già non sia. In merito all'osservazione del collega Ruffini che il certificato deve essere vistato dal cancelliere, penso che detto certificato sarebbe stato vistato egualmente dal cancelliere perché una certificazione può essere rilasciata soltanto da un pubblico ufficiale.

Quando l'avvocato rilascia il certificato al praticante, lo può rilasciare solo lui, perché in quel caso è pubblico ufficiale.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono molto perplesso perché sotto questa pioggia di emendamenti, sia stampati sia presentati in corso di discussione, l'elaborazione del testo diventa improvvisata. Bisognerebbe applicare il criterio unico che, una volta previsto il rilascio del certificato di origine, ogni atto sia riportato su questo certificato. Basterebbe una norma generale in cui si dicesse: « Ogni atto per cui è prescritta la trascrizione deve essere annotato... ».

Credo, ad ogni modo, che giunti a questo punto, converrebbe una sospensione della nostra discussione per concretare formalmente ciò che è stato acquisito.

PRESIDENTE. Il suggerimento del sottosegretario mi pare che sia accettabile. La discussione, fatta in queste condizioni, rischia di creare delle grosse complicazioni e difficoltà di redazione, per cui mi pare necessario procedere ad un ulteriore sforzo di coordinamento dei vari emendamenti. Mentre credevamo di poter procedere in base al testo proposto dal comitato ristretto, ci siamo trovati di fronte a proposte di modifiche molte delle quali fondate ed importanti. Quindi, è necessario sospendere la discussione e pregare i due relatori, nonché il sottosegretario ed il proponente, di procedere a questo coordinamento, in modo che nella prossima seduta della Commissione si possa riprendere più agevolmente la discussione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prego i colleghi che si assumono il compito del coordinamento di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da poter mettere la proposta di legge all'ordine del giorno della settimana prossima.

Sulla base di una rapida consultazione che ho avuto con il Presidente della IV Commissione, saremmo orientati a convocare nuovamente le Commissioni nella prossima settimana. Naturalmente la convocazione delle due Commissioni è subordinata al fatto che i relatori, il sottosegretario ed il proponente abbiano concordato le ulteriori norme da approvare.

Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì pomeriggio.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI